



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI VILLETTA BARREA E CIVITELLA ALFEDENA
PROVINCIA DI L'AQUILA

L1005/07

(CIG 7439715708)

CUP G52C17000120005

BANDO DI GARA per LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' "DE CONTRA", AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016 - Finanza di Progetto

PROCEDURA APERTA¹
ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016
(affidamento di opere non previste nei documenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice)

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa²

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VILLETTA BARREA E CIVITELLA ALFEDENA:

Via B. Virgilio, 29 . c.a.p. 67030 Provincia dell'Aquila telefono tel 0864 89134 - fax 0864 89245 e-mail tecnico@comune.villettabarrea.aq.it.

1.2 Responsabile del Procedimento: Geom. Cesidio Di Ianni – Ufficio Tecnico - Comune di Villetta Barrea, e-mail: tecnico@comune.villettabarrea.aq.it, Pec: tecnico@pec.comune.villettabarrea.aq.it

1.3 Documentazione specifica relativa alla gara:

Determina del Responsabile del Servizio del Comune di Villetta Barrea n. 27 del 09.04.2018 di approvazione degli atti di gara. Il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, con i relativi allegati, sono disponibili sul Sito ufficiale del comune di Villetta Barrea (AQ).

Lo studio di Fattibilità tecnica economica è consultabile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Villetta Barrea e sul sito istituzionale www.comune.villettabarrea.aq.it.

1.4 Le domande di partecipazione vanno inviate a: “ Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena c/o Comune di Villetta Barrea, via B. Virgilio, 29 – 67030 Villetta Barrea (AQ) - Ufficio Protocollo, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

1.5 Procedura di gara:

Procedura di cui all'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50 del 2016, espletata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il metodo aggregativo compensatore, di cui alla Linea Guida n. 2 approvata del Consiglio dell' Autorità con delibera n. 105 del 21 settembre 2016, con l'esercizio del diritto prelazione da parte del promotore partecipante alla gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

II. TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE

2.1 Oggetto della concessione:

1 Vedi art. 181 comma 1 D.Lgs. 50/2016: “La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo” e art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016.

2 Art. 183 comma 15 che richiama il comma 4 del D.Lgs.50/2016: “Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' "DE CONTRA", AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016

La concessione comprende la gestione/manutenzione delle opere così come elencata e descritta nel Piano Economico Finanziario allegato alla proposta di Project Financing presentata dal promotore. Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 12 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

2.2 Breve descrizione della concessione:

2.2.1 Finanza di Progetto per **LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' "DE CONTRA"**

2.3 Luogo di esecuzione degli interventi

2.3.1. sul territorio del Comune di Villetta Barrea (Aq) su area di proprietà del Comune medesimo, censita al N.C.T. al F.18 mappale n° 380 situata in via S.P. 59 del Lago di Barrea e relativo canale di derivazione con opera di presa. L'area oggetto di intervento è ricompresa nella zona destinata a "servizi pubblici" del Piano Regolatore Generale vigente

2.4 Importo dell'intervento indicato dal promotore:

L'importo complessivo previsto nell'intervento (progettazione e costruzione) risultante dallo studio di fattibilità approvato e posto a base di gara, ammonta a €350.000/00 (trecentocinquantamila/00) secondo il seguente quadro economico:

Lavori	€ 255.000,00
Sicurezza	€ 20.000,00
Servizi di ingegneria	€ 75.000,00
Totale in c.f.	€ 350.000,00 al netto di IVA e altri oneri previsti da legge

Sono inoltre a carico del concessionario:

Il canone da corrispondere al concedente come previsto nel presente disciplinare di gara e nel piano di sostenibilità economica presente nello studio di fattibilità a base di gara (previsto in € 12.000,00 annui per un totale di € 360.000,00 per costo di gestione ed oneri accessori per 30 anni);

- le spese per i componenti della commissione di gara;
- le spese di pubblicità di gara;
- le spese per le funzioni del Responsabile del Procedimento;
- le spese per ottenimento di pareri ed autorizzazioni;
- le spese di collaudo;
- le spese per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica proposto dall'aggiudicatario promotore nella misura del 2,5% dell'importo dell'investimento, qualora diverso dal promotore;
- le spese per atto di concessione;
- le spese per polizze, come riportato all'art.5 del presente disciplinare di gara.

Il tutto descritto nella relazione tecnico economica dello PF presentato dal promotore.

2.5 Tempo massimo per l'esecuzione dei soli lavori :

I lavori potranno iniziare dopo l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge sul Progetto Esecutivo, con oneri a carico del concessionario; Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori non potrà essere superiore è di 110 giorni - naturali e consecutivi. Come riportato al punto 5 del Capitolato prestazionale del Progetto di Fattibilità posto a base di gara.

2.6 Classificazione dei lavori e categoria prevalente :

Tabella 1 – Descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto	Categoria	Clas- sifica	Qualific- -azione obbligato- ria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	
	OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA	I [^]	SI	200.000,00	57,14%	Prevalente	
	OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	I [^]	Si	150.000,00	42,86%	Scorporabile ³	
Totale				350.000,00	100%		

2.7 Durata massima della concessione:

La durata massima della concessione è prevista in anni 30 (trenta) e mesi decorrenti dalla data di stipula della convenzione comprensivi del tempo necessario alla progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva degli elaborati inerenti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex DLgs n. 81/2008 e s.m.), ed all'ottenimento di tutti i pareri e nulla-osta o autorizzazioni ed approvazioni comunque denominate, previste dalle norme vigenti in materia ed all'esecuzione di tutti i lavori previsti nel contratto/convenzione di concessione,

2.8 Corrispettivo per il concessionario (canone annuo):

Il finanziamento di tutto quanto costituisce oggetto della concessione è a totale carico del concessionario aggiudicatario. Non sono ammesse offerte che comportino dei costi a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario gli oneri previsti per il funzionamento della Commissione e per spese di pubblicità di gara per un ammontare presunto pari a 1.500,00 (milleeuro,00) oltre oneri aggiuntivi ed IVA ove dovuti nonché quanto spettante al RUP nell'ambito del fondo previsto nel quadro economico di cui all'art. 92 del D.Lgs 50/2016 e delle altre spese elencate al punto 2.4. L'equilibrio dell'investimento dovrà risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all'art. 183, comma 9, D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione si riserva di verificare, tramite il piano economico finanziario, la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte presentate in relazione alle migliori proposte.

2.10 Proprietà delle aree e delle opere

2.10.1. La proprietà dell'impianto così come descritto al punto 2.3.1 è di proprietà del Comune di Villetta Barrea;

2.11 Pareri e Procedure

Saranno a carico del concessionario così come le procedure relative all'acquisizione di aree private anche le acquisizioni di eventuali pareri di competenza di altri Enti sovracomunali che dovessero risultare necessari.

III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3.1 Soggetti ammessi a partecipare:

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50 del 2016, anche ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.

3.2 Requisiti generali di ammissione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

3 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter del D.Lgs.50/2016, per «lavori di categoria scorporabile», si intende la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili).

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

3.3 Requisiti di ordine speciale

3.3.1 Requisiti economico finanziari

I soggetti interessati devono far pervenire nei termini e nei modi riportati nel Disciplinare di Gara ed unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti previsti dall' art.95 del D.P.R. n.207/2010.

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 35.000,00);
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 17.500,00);
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dal presente intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 17.500,00);
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dal presente intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 7.000,00);

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti dal c. 1 lett. c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte. Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3.3.2 Requisiti tecnico – organizzativi

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

– direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate;

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

– tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

– I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre, ai requisiti previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

– Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per la categoria OG8 (prevalente) classifica I e OG9 classifica I (scorporabile)

– Si richiede l'abilitazione di cui Legge n. 81/2008 e s. m. i..

– Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.Lgs 50-2016 e rispetto ai requisiti di ordine morale e antimafia. Non sussiste obbligo di subappalto. Tuttavia qualora i candidati intendono subappaltare aliquote di lavori superiori a quelle previste dalla legge, sono invitati ad indicare tale aliquota.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010. Ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo orizzontale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92 c. 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo verticale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lett. d), e), e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

3.3.3 Requisiti per la progettazione definitiva – esecutiva

Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Se in possesso di attestazione SOA di progettazione e costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;

- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016, applicando le disposizioni dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'incarico di progettazione, coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del DPR 207/2010, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente.

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;
- si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

3.3.4 Avvalimento:

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, mediante l'istituto dell' "avvalimento" di cui all'art. 89, del D.Lgs. 50/2016; in tal caso la stessa dovrà essere in possesso di qualificazione SOA, per la categoria OG8 classifica I e OG9 classifica I.

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 89 del D.lgs. 50 del 2016 di cui:

- a) una dichiarazione verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante i requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) allegare in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico che esiste nel gruppo.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è consentito al concessionario di affidare appalti ai soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura oggetto del presente bando.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.3 - va resa a firma del legale rappresentante del concorrente o dei legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee o consorzi non ancora costituite; tale dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve riportare per ciascun requisito il valore posseduto e in caso di associazione temporanea o consorzio la quota parte di detto valore posseduta da ciascun concorrente; per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D.Lgs. 50/2016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

*c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it*

la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre.

3.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it - servizi on line – AVCPASS operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

3.5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori e dai servizi in concessione sono obbligatori.

L'impresa dovrà effettuare tassativamente visita nei luoghi oggetto della Concessione, almeno 5 giorni naturali prima della data di scadenza della gara, previa prenotazione telefonica contattando l'Ufficio Tecnico del Comune di Villetta Barrea.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima.

3.6 Garanzie e Cauzioni richieste a corredo dell'offerta:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) Cauzione provvisoria, a favore del Comune di Villetta Barrea di euro 7.000,00 pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'investimento da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, ed in ogni caso deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice Civile;
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

Il deposito cauzionale provvisorio garantisce altresì il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di euro 350,00. Al predetto importo non si applica la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del medesimo decreto. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 le garanzie fidejussorie e assicurative dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D.Lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza

fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria è stabilito in euro 3.500,00 – pari all'1% del valore complessivo stimato dell'investimento.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando l'apposita dichiarazione all'interno dell'istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione:

In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

b) Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Villetta Barrea, (pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento) dell'importo complessivo di Euro 8.750,00 a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di: fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge; polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni; fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

c) Piano Economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite da un istituto di credito ed iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, che, assicuri la coerenza dell'intera proposta progettuale con il suddetto piano economico-finanziario sempre che gli elementi del piano, risultino variati rispetto all'indicazione fornita dal promotore con la sua proposta.

3.7 Garanzie richieste al concessionario

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.

In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del medesimo decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

b) Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione. Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

c) Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

3.8 Versamento del contributo all' A.V.C.P.

Versamento, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'importo di € 35,00 (euro trentacinque/00), quale contributo sulla gara per partecipare all'appalto dei lavori in oggetto, da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet.

La mancata presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto versamento del contributo di gara è condizione di esclusione dell'offerta dalla procedura di selezione.

3.9 Affidamento dell'appalto a terzi, società di progetto e sub appalto.

3.9.1 Affidamento dell'appalto dei lavori a terzi

Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l'appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

3.9.2 Subappalto

I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dalla vigente normativa. Non è viceversa ammesso il subappalto della gestione dei servizi.

IV. PROCEDURA DI GARA

4.1 La gara sarà espletata tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50 del 2016, avente a base di gara lo studio di fattibilità presentato dal soggetto promotore, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50 del 2016. Il calcolo dell'offerta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)

Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, così come esplicitato dalle linee guida approvate con deliberazione dell'ANAC n. 1005 del 21/09/2016 .

4.2 Oggetto di valutazione e criteri di aggiudicazione:

L'aggiudicazione è effettuata nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'articolo 95 del D.lgs. 50 del 2016, determinata applicando i pesi e i sottopesi specificati nel disciplinare di gara.

4.3 Ammissibilità di varianti

Sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnico-economica del promotore, purché non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara;

4.4 Informazioni di carattere amministrativo:

4.4.1. Documenti contrattuali e condizioni per ottenerli

A base della gara viene posto il progetto di fattibilità tecnico-economica avanzato dal soggetto promotore, così come approvato dal Comune di Villetta Barrea con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16.11.2017.

L'offerta dei concorrenti dovrà tener conto di quanto previsto nel presente bando di gara e nella proposta del promotore, ai sensi del D.P.R. 207/2010, composta da:

Elenco Allegati	-
Elaborati Generali - Relazione Generale	-
Sicurezza - Prime Indicazioni Sulle misure di sicurezza	-
Elaborati Amministrativi - Calcolo Sommario della Spesa	-
Elaborati Amministrativi - Quadro Economico	-
Elaborati Amministrativi - Capitolato prestazionale del progetto di fattibilità	-

Elaborati Generali - Inquadramento generale su CTR	1:5.000
Elaborati Generali - Inquadramento su ortofoto	1:1.000
Elaborati Generali - Piano di assetto idrogeologico PAI - Carta delle Pericolosità da frana	1:2.000
Elaborati Generali - Piano di assetto idrogeologico PAI - Carta del Rischio Idrogeologico	1:2.000
Elaborati Generali - Carta del Vincolo Idrogeologico	1:2.000
Elaborati Generali - Zone di interesse archeologico	1:5.000
Elaborati Generali - Piano Regionale Paesistico	1:2.000
Elaborati Generali - Uso del Suolo	1:2.000
Elaborati Generali - Aree Protette	1:2.000
Elaborati Generali - Carta Geomorfologica	1:5.000
Planimetria catastale	1:2.000
Opera di presa - Stato di fatto	1:2.000
Opera di presa - Stato di progetto	1:2.000
Zona Centrale - Stato di fatto ed elenco degli interventi	1:1.000
Opera di presa - Fasi costruttive - Tav.1 di 2	1:2.000
Opera di presa - Fasi costruttive - Tav.2 di 2	1:2.000
Piano cave, discariche ed impianti di recupero	1:50.000

- Proposta bozza di convenzione,

- Piano economico - finanziario asseverato da una banca;

I concorrenti potranno prendere visione ed ottenere copia della documentazione utile alla formulazione della offerta nei giorni dal lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Villetta Barrea.

4.4.2. Domande di partecipazione - Modalità di presentazione.

La domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

c/o Comune di Villetta Barrea – Via B. Virgilio, 29 - 67030 Villetta Barrea (AQ)
Tel. 0864.89134 - E mail pec: comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it

La domanda deve recare l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono del concorrente nonché l'indirizzo di posta certificata al quale saranno inviate le comunicazioni ai fini di gara; Essa, inoltre, deve riportare il nominativo e i dati anagrafici degli amministratori e direttori tecnici dell'azienda.

Unitamente alla domanda di partecipazione devono essere inseriti nel plico tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel disciplinare di gara.

Il plico, contenente la domanda e la documentazione richiesta, deve recare all'esterno, a pena di esclusione, l'intestazione del mittente/concorrente nonché la dicitura di seguito precisata: **“FINANZA DI PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA IN LOCALITA' “DE CONTRA”, AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 50/2016. CUP G52C17000120005, CIG: 7439715708**

Nel caso di operatori economici costituiti da associazione temporanea o da un consorzio, vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei partecipanti dei detti soggetti, anche se ancora da costituirsi.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

4.4.3 Termine ultimo per il ricevimento

La domanda di partecipazione alla gara deve pervenire, in busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 21.5.2018** ed esclusivamente all'indirizzo “ Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena c/o Comune di Villetta Barrea, via B. Virgilio, 29, Villetta Barrea (Aq))

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della domanda al predetto indirizzo, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villetta Barrea che ne rilascerà apposita ricevuta.

Resta inteso che il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente/concorrente. Ove, per qualsivoglia motivo, la domanda non dovesse pervenire al suddetto indirizzo nel termine sopra indicato, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere la stessa dalla gara. A questo riguardo si precisa che in caso di invio a mezzo raccomandata del servizio postale farà fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.

4.4.4 Lingua utilizzabile

L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente nella lingua italiana

4.4.5 Importi

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in Euro.

4.4.6 Termine di validità delle offerte

L'offerta avrà validità per 180 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

4.4.7 Modalità di presenza all'apertura delle offerte

All' apertura delle offerte che si terranno in seduta pubblica previa autorizzazione del Presidente di Gara, sono autorizzati ad intervenire con dichiarazioni da verbalizzare mediante consegna di supporto cartaceo, i legali rappresentanti ovvero direttori tecnici ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

V. ALTRE INFORMAZIONI

5.1 Tipo di procedura:

La concessione oggetto del presente bando non è connessa ad un programma o progetto finanziato da fondi comunitari.

5.2 Procedure di ricorso:

5.2.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di L'Aquila.

5.3 Presentazione del Ricorso

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 nel termine di 60 giorni dinanzi al Foro di Sulmona (AQ).

5.4 Trattamento dati:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini e nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente bando.

5.5 Pubblicazioni:

Il presente bando verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 50 del 2016 sul Sito Internet ed all'Albo Pretorio del Comune di Villetta Barrea, precisando che le eventuali spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione per come stabilito dall'Art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Data 17 aprile 2018



Il responsabile del Procedimento
Geom. Cesidio Di Ianni